

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE

Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite di reddito relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

Presentata il 27 marzo 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dagli anni novanta ai nostri giorni molte disposizioni di natura fiscale che possono considerarsi a sostegno del contribuente, denominate più genericamente «detrazioni per oneri», previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito «testo unico», sono rimaste invariate con conseguenti ripercussioni negative sul cittadino, se si fa eccezione per l'adeguamento dei relativi importi nel passaggio dalla lira all'euro.

Ai sensi dell'articolo 12 del testo unico, dal 1994 è invariata la soglia del reddito annuo per considerare un familiare a

carico, pari a 2.840,51 euro, per poter usufruire di detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per carichi di famiglia, che non è più stata adeguata all'inflazione come invece è avvenuto fino al 1993, nonostante più volte i Governi si siano impegnati a innalzare tale soglia. La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha incrementato le detrazioni per ciascun figlio a carico, portando a 950 euro, in luogo degli 800 euro precedenti, la detrazione per ciascun figlio di età superiore o uguale a tre anni, a 1.220 euro, in luogo dei 900 euro precedenti, la detrazione per ciascun figlio minore di tre anni, a 400 euro, in

luogo dei precedenti 220 euro, per ciascun figlio disabile, ma ha lasciato invariata la soglia di 2.840,51 euro del reddito complessivo oltre il quale un familiare non è più da considerare carico.

L'articolo 1 della proposta di legge è volto dunque a innalzare la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari risultano fiscalmente a carico del contribuente, dagli attuali 2.840,51 euro a 5.000 euro, al fine di aiutare i cittadini e le famiglie in questi tempi di crisi, in quanto le detrazioni per carichi di famiglia spettano solo a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di interrogazione a risposta immediata sull'argomento presso la VI Commissione Finanze, ha quantificato l'onere in 1 miliardo e 513 milioni di euro per il 2014 e in 1 miliardo e 360 milioni di euro per il 2015. Per coprire tali effetti finanziari viene assoggettato per intero all'IRPEF il reddito di tutti gli immobili non locati, in luogo dell'assoggettabilità al 50 per cento attualmente prevista.

L'articolo 3 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge, stabilendo che i suoi effetti finanziari si produrranno a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello della sua data di entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia).

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, le parole: « 2.840,51 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ».

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'articolo 9, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: « nella misura del cinquanta per cento » sono soppresse.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

€ 1,00



17PDL0022290